



**RETE dei COMUNI
SOSTENIBILI**

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI**



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”

CAPO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE E MARCHIO

ARTICOLO 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata “Rete dei Comuni Sostenibili” con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all’art. 36, d’ora in avanti “Associazione”, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma.
2. Con delibera dell'Assemblea straordinaria sarà eletta la sede sociale principale e potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale nell’ambito del Comune di Roma deliberata dall’Assemblea ordinaria non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione tra i Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni, delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica, anche sulla base dei 17 Obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, dell’Agenda 2030 e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile definiti dalla Repubblica Italiana.
2. Al fine di raggiungere le finalità sociali, in via indicativa e non esaustiva, può promuovere:
 - a) la elaborazione di strumenti per misurare l’efficacia di tali politiche, tramite indicatori affidabili e aggiornati;
 - b) l’incentivazione della redazione di “Piani di azione per il comune sostenibile” o Agenda Locale 2030 finalizzati a migliorare gli indicatori e, quindi, la qualità della vita e dell’ambiente delle comunità locali;
 - c) la messa in rete dei Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni impegnate sul tema della sostenibilità, favorendo il confronto e l’interscambio di esperienze, buone pratiche, idee e progetti
 - d) l’accrescimento della consapevolezza nei cittadini, e nell’opinione pubblica in generale, sui temi della sostenibilità, attraverso campagne di comunicazione e di partecipazione realizzate a livello nazionale e locale

- e) la diffusione del marchio “Rete dei Comuni sostenibili”, esaltando le esperienze locali che con scelte di governo lungimiranti migliorano la qualità della vita dei propri cittadini, rendono efficienti e sostenibili le infrastrutture e i servizi, attuano politiche di sviluppo sostenibile, quali contributi reali e concreti al raggiungimento degli Obiettivi di Sostenibilità e di quelli del BES;
 - f) nei confronti delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione Europea, le soluzioni adottate dai Comuni, al fine di incentivare l’individuazione e la messa a disposizione di risorse da destinare a progetti e strumenti operativi;
3. Nel perseguire le proprie finalità l’Associazione, in via indicativa e non esaustiva, può svolgere le seguenti attività:
- a. acquisire, valutare e gestire le adesioni;
 - b. elaborare il set di indicatori per il monitoraggio degli effetti delle politiche locali;
 - c. interloquire con organizzazioni e istituzioni che si occupano di politiche per la sostenibilità;
 - d. aggiornare la banca dati degli indicatori dei comuni aderenti, anche attraverso l’elaborazione di questionari;
 - e. intraprendere campagne comunicative e organizzare eventi nazionali e locali;
 - f. supportare i comuni nella pianificazione, nella concretizzazione di progetti e strumenti, nell’accesso a bandi e finanziamenti;
 - g. alimentare l’interscambio di esperienze tra i soci.
4. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO – 5 – Marchio

- 1. L’Associazione è proprietaria del marchio “Rete dei Comuni Sostenibili” depositato e registrato secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 2. Le Caratteristiche e le modalità d’uso del marchio sono stabilite dal Comitato Direttivo.

CAPO II – SOCI E SOSTENITORI

ARTICOLO 6 – Soci

- 1. Oltre ai soci fondatori possono far parte dell’Associazione tutti i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città Metropolitane, Province e Regioni a prescindere dalla dimensione, dal numero di abitanti, dalla composizione socioeconomica e dalla ubicazione territoriale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto.
- 2. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) “Fondatori”, cioè gli Enti che partecipano all’Atto Costitutivo;
 - b) “Ordinari”, cioè gli Enti che aderiranno nel tempo all’Associazione;
- 3. Gli Enti associati partecipano nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
- 4. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ARTICOLO 6 bis- Sostenitori

Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni sia pubbliche che private che, condividendo le finalità indicate nel presente Statuto, danno un loro contributo economico sia attraverso donazioni che attraverso il conferimento di beni e/o servizi secondo le modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

I sostenitori non acquistano lo status giuridico di "soci" e, di conseguenza, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Il nome o la ragione sociale dei sostenitori è annotato nel Libro sostenitori dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – Adesione

1. Per aderire a Reti dei Comuni Sostenibili i soggetti di cui all'art. 6) comma 1) approvano una Delibera da parte dell'organo Esecutivo con cui si impegnano anche a corrispondere la quota associativa annuale. Tale delibera deve indicare:
 - la denominazione, codice fiscale e sede dell'Ente e la PEC dove inviare le comunicazioni sociali;
 - la dichiarazione di aver preso visione e di accettare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali;
 - l'impegno del socio a farsi misurare, annualmente, secondo gli indicatori posti a base del Progetto, con la fornitura all'Associazione dei dati richiesti
 - l'impegno del socio, con atti di programmazione, progetti e azioni, a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a migliorare gli indicatori. In particolare, entro la fine del terzo anno di adesione all'Associazione, deve essere rinnovata – se già esistente – o approvata l'Agenda locale 2030 – Piano di azione per il comune sostenibile;
 - l'impegno del socio a nominare un coordinatore politico (sindaco o suo assessore delegato) e un dirigente o funzionario quale coordinatore di carattere tecnico amministrativo.
2. La Delibera di adesione deve essere comunicata e trasmessa all'Associazione;
3. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'adesione nella prima riunione successiva alla trasmissione della delibera. In caso di silenzio il socio si intende accettato mentre nel caso in cui dovesse essere riscontrata la carenza dei requisiti di cui al precedente comma 1) è data comunicazione di rifiuto al socio;
4. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita per ogni annualità dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
2. Tutti i soci assumono il medesimo status giuridico ispirato al principio di piena parità assumendo gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10). Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. I nominativi dei soci sono annotati nel Libro soci dell'Associazione.
5. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa possono intervenire con diritto di voto in Assemblea e negli organi di cui fanno parte.

6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari sotto forma di contributo straordinario o donazione per lo svolgimento delle attività sociali.

ARTICOLO 9 – Recesso, dimissioni e esclusione

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.
2. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
 - c. per gravi motivi e in particolare per la perdita dei requisiti relativi agli indicatori.
3. I Soci possono recedere dall'Associazione con delibera adottata dall'organo esecutivo e comunicata all'Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno per avere effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Senza la mancata adozione della delibera e/o la sua comunicazione entro tale termine il recesso non ha effetto dall'anno successivo ed il socio è, comunque, tenuto al rispetto delle obbligazioni sociali.
4. Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino all'efficacia del recesso.
5. Le espulsioni, qualora siano accertate le condizioni di cui al precedente comma 2), sono deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei suoi membri.

CAPO III – ORGANI

ARTICOLO 10 – Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico.
- e. Il Consiglio Nazionale

Gli Organi Sociali si riuniscono normalmente presso la sede sociale. Per eventi particolari possono essere convocati anche presso sedi diverse da quella sociale.

Le riunioni degli Organi possono svolgersi in presenza, in forma telematica a distanza o in modalità ibrida.

ARTICOLO 11 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo dell'Associazione.
2. All'Assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea si svolge in forma congressuale, ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea Congressuale viene convocata, di regola, ogni cinque anni e ad essa spettano i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere, su proposta del Presidente, il Copresidente;
- eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- nominare il Collegio di revisori dei conti o revisore unico;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo, laddove non provvede l'Assemblea in seduta straordinaria;

5. All'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata una volta all'anno e ad essa spettano le seguenti funzioni:

- a. approvare, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio d'esercizio e il budget annuale.
- b. stabilire per ogni anno l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.
- c. approvare le relazioni annuali del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
- d. eleggere i membri del Consiglio Nazionale in sostituzione dei membri eventualmente decaduti e/o revocati nel corso dell'ultimo esercizio;
- e. elegge i membri del Consiglio direttivo in caso di dimissioni eventualmente rassegnate nel corso dell'esercizio precedente;
- f. approvare la Carta dei Comuni Sostenibili ed ogni sua eventuale variazione, che include il set di indicatori validato dal Comitato Scientifico e gli impegni dei soci sui temi della sostenibilità;

6. All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti funzioni:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- c. approvare il regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Congressuale;
- d. eleggere la sede associativa principale e le eventuali sedi secondarie;
- e. elegge il Consiglio direttivo in caso di dimissione contestuale di tutti i suoi membri prima della scadenza naturale;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. delibera su ogni altra questione avente natura di indirizzo proposta dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 12 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio d'esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dal Consiglio Nazionale da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Nazionale oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente il quale è assistito dal Segretario per le operazioni di verbalizzazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
5. Il verbale, redatto in occasione di ciascuna Assemblea, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Il verbale di ogni Assemblea viene annotato e conservato nel Libro delle adunanze e comunicato a tutti i soci via PEC.

ARTICOLO 13 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con dodici ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà; in seconda convocazione, da tenersi almeno con dodici ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
3. Ciascun associato partecipa con il Sindaco e/o Presidente o un suo assessore/a o consigliere/a delegato/a. È possibile farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascuno delegato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

ARTICOLO 14 – Votazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 27.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
3. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo che non sia richiesto all'unanimità il voto palese.
4. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, ed il Copresidente che fanno parte di diritto, e resta in carica per cinque esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni di un componente l'Assemblea ordinaria provvede alla sua sostituzione; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
4. Il Consigliere che, senza valido motivo, si sia assentato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario. La constatazione delle dimissioni è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al Consigliere dimissionario. Il Consigliere dichiarato dimissionario può produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. Sulle eventuali controdeduzioni si pronuncia

l'Assemblea. Trascorsi infruttuosamente i dieci giorni dalla comunicazione le dimissioni sono effettive.

5. Per agevolare l'attività organizzativa possono essere invitati al Consiglio direttivo, senza diritto di voto, i Coordinatori Regionali o Interregionali.

ARTICOLO 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. È competenza del Consiglio Direttivo l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare:
 - a. nomina del Direttore generale e stabilisce il compenso relativo;
 - b. nomina il Segretario e stabilisce il relativo compenso;
 - c. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Nazionale;
 - d. propone il programma annuale delle attività, il Bilancio d'esercizio e il Budget annuale;
 - e. nomina e revoca i dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti;
 - f. prede atto dell'adesione e/o del recesso dei soci e approva entro il 31.12. di ogni anno l'aggiornamento del Libro soci;
 - g. redige, per ogni ente aderente, la relazione annuale sugli indicatori e sui risultati;
 - h. redige una bozza di "Relazione annuale sulle politiche di sostenibilità dei Comuni Italiani" da sottoporre alla revisione e alla validazione da parte del Comitato Scientifico;
 - i. definisce gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la "Carta dei Comuni Sostenibili" dell'Associazione;
 - j. vigila sul rispetto della "Carta dei Comuni Sostenibili" da parte dei Soci;
 - k. fissa i criteri e determinare gli indirizzi cui deve attenersi il Comitato Scientifico, per la verifica periodica biennale o annuale delle caratteristiche e dei requisiti degli Enti associati in ordine al progresso o regresso delle qualità richieste e per la loro eventuale esclusione;
 - l. nomina il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore;
 - m. tentare la risoluzione, in via preliminare, delle eventuali controversie insorte o insorgenti tra gli organi dell'Associazione e/o gli associati.

ARTICOLO 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in sua assenza, dal VicePresidente.
4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

ARTICOLO 18 – Presidente

1. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Il Presidente opera nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo, sovrintende il buon andamento amministrativo ed

economico dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea e la presiede insieme al Copresidente;
4. Egli convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede insieme al Copresidente; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ARTICOLO 18 bis – Copresidente

1. Il Copresidente svolge le funzioni di Presidente onorario dell'associazione e collabora con il Presidente nella rappresentanza dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità associative.
2. Egli è eletto dall'Assemblea in forma congressuale su proposta del Presidente tra le personalità che si sono distinte per iniziative nel campo della sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica.
3. Per il rispetto della parità di genere il Copresidente è eletto tra le persone di genere diverso rispetto al Presidente.
4. Egli presiede insieme al Presidente le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 – Il Segretario

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 16 comma 1 lett. b) del presente Statuto:

- a. redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione e la conservazione nel Libro delle adunanze;
- b. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro soci e del Libro dei sostenitori da sottoporre ad approvazione annuale da parte del Consiglio direttivo
- c. assiste, fornendo parere legale laddove richiesto, gli organi sociali ed il direttore generale nel compimento degli atti di loro competenza;
- d. predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi;
- e. assicura la trasparenza e il diritto di accesso dei soci;

2. Il Segretario dura in carica 5 anni con incarico rinnovabile.

3. Al Segretario compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e rivalutato ogni 5 (cinque) anni secondo l'andamento dell'inflazione

ARTICOLO 20 – Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori:
 - a. controlla l'amministrazione dell'Associazione;
 - b. vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
 - c. accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori, nell'ambito delle sue funzioni, partecipa alle riunioni dell'Assemblea.
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
7. In luogo al Collegio dei Sindaci l'Assemblea può precedere alla nomina di un Revisore Unico.

ARTICOLO 21 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale, sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea, definisce le strategie della Rete dei Comuni Sostenibili e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale.

In particolare il Consiglio nazionale provvede ad:

- a. nominare, su proposta del Presidente, un Vicepresidente;
- b. nominare i Coordinatori Regionali o Interregionali per agevolare l'attività organizzativa;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. deliberare la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- e. approvare il regolamento per i rimborsi spesa e per le indennità di missione;
- f. approvare il regolamento per l'uso del marchio dell'Associazione;
- g. approvare il regolamento per l'adesione dei sostenitori;
- h. approvare il regolamento per la formazione e di funzionamento del Coordinamento Nazionale dei Giovani Amministratori della Rete dei Comuni Sostenibili;

- i. stabilire ed aggiornare i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissibilità all'Associazione;
- j. deliberare su tutte le questioni non espressamente riservate agli altri organi
- k. può convocare l'Assemblea secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 3, Statuto;

Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea in forma congressuale ed è composto da un numero di membri pari al 30% dei soci arrotondato per eccesso.

Il Consiglio nazionale alla prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente il quale ha potere di convocare il Consiglio nazionale, di concerto con il Presidente nazionale, almeno due volte l'anno in via ordinaria

Il Consiglio nazionale può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio nazionale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore a due decimi degli eletti dall'Assemblea riunita in sede congressuale, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.

Sono componenti di diritto del Consiglio nazionale i Presidenti o i Segretari delle Reti regionali e territoriali

Per la validità del Consiglio Nazionale valgono le stesse regole stabilite all'art. 13) per l'Assemblea.

ARTICOLO 22 – Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 donne e uomini esperti in materia di sostenibilità.
2. Compiti del Comitato Scientifico sono:
 - n. dettare gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la "Carta dei Comuni Sostenibili" dell'Associazione;
 - o. stabilire e aggiornare i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissibilità all'Associazione;
 - p. validare, proponendo anche modifiche o integrazioni, il set di indicatori proposto dal Comitato Direttivo;

- q. individuare il contenuto minimo che devono avere le Agende locali 2030 – Piani di azione per il comune sostenibile;
 - r. monitorare lo svolgimento delle attività del Comitato Direttivo e del Direttore per quanto riguarda la gestione degli indicatori;
 - s. redigere, sulla base di un lavoro preliminare del Comitato Direttivo, la “Relazione annuale sulle politiche di sostenibilità dei Comuni Italiani”, riassuntiva delle attività e dei risultati dell’Associazione.
2. Dura in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo.
 3. Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali e della politica di bilancio definiti dal Consiglio Direttivo e votati dall’Assemblea, elabora le strategie di promozione e sviluppo dell’Associazione.
 4. Coadiuvata, con propri pareri non vincolanti, il Consiglio Direttivo nell’istruzione delle pratiche per le candidature di ammissione dei Comuni nonché quelle di dimissione ed esclusione di quei Comuni soci che non soddisfano più i criteri stabiliti nella Carta dei Comuni Sostenibili.
 5. Spetta al Comitato Scientifico il compito di effettuare eventuali sopralluoghi presso i Comuni che abbiano fatto richiesta di aderire, al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti, rilasciando parere al Consiglio Direttivo.
 6. Il Coordinatore del Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione.
 7. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti spetta un rimborso spese per le spese sostenute di trasferta per la partecipazione a riunioni o incontri.

ARTICOLO 22 bis- Coordinamento Nazionale dei Giovani della Rete dei Comuni Sostenibili

1. E’ costituito il Coordinamento Nazionale dei Giovani della Rete dei Comuni Sostenibili. Esso rappresenta tutti i giovani amministratori e amministratrici under 36 eletti nei consigli degli Enti Locali aderenti alla Rete dei Comuni Sostenibili: sindaci, presidenti di provincia, assessori e consiglieri comunali e provinciali, compresi città metropolitane e regioni.
2. Si riunisce e opera a Roma presso la sede nazionale dell’Associazione, oppure da remoto. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo.
3. Il Coordinamento RCS Giovani è uno strumento dell’associazione che ha l’obiettivo di: favorire l’incontro e lo scambio di esperienze locali dei giovani amministratori della Rete dei Comuni Sostenibili, sostenere la presenza delle nuove generazioni nelle amministrazioni locali, promuovere percorsi di formazione e costruire una nuova classe dirigente, dal basso e dai territori, consapevole della sfida di un nuovo modello di sviluppo e governace all’insegna dello sviluppo sostenibile e promuovere la cultura della sostenibilità nelle nuove generazioni.
4. I Presidenti della Rete dei Comuni Sostenibili, su proposta e sentito il Coordinamento, nominano due o più Portavoce del Coordinamento stesso, prevedendo la rappresentanza di genere. I Portavoce rappresentano a qualsiasi livello il Coordinamento Nazionale RCS Giovani, garantendo la conformità delle azioni del Coordinamento con i principi e le linee della Rete dei Comuni Sostenibili; assumono ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo del Coordinamento e le funzioni di tutti i giovani amministratori e amministratrici;

rappresentano il Coordinamento negli Organi nazionali della Rete dei Comuni Sostenibili. Sono membri del Consiglio Nazionale.

5. Le finalità si svilupperanno su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e la struttura dell'associazione.
6. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento del Coordinamento e viene approvato dal Consiglio Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili.

ARTICOLO 23 – Direttore generale

1. Il Direttore generale dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali ed ~~assolve~~ ~~agli~~ perseguendo gli obiettivi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio Direttivo il rendiconto dell'attività svolta.
3. Al Direttore generale compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione con potere di spesa nei limiti del budget assegnato.
4. Il Direttore in particolare:
 - a. dà esecuzione al budget;
 - b. coordina ed è responsabile della struttura tecnico amministrativa;
 - c. sovrintende al regolare funzionamento degli uffici;
 - d. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - e. nomina e revoca il direttore tecnico ed il direttore scientifico;
 - f. è il capo, se presente, del personale dipendente;
 - g. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale di tipo ordinario;
 - h. è il referente delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle "dipendenti";
 - i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - j. sottoscrive atti e contratti rientranti nei propri ambiti di competenza;
 - k. definisce i termini di collaborazione con le partnership su tutti gli aspetti che possono favorire l'adesione di nuovi soci e l'offerta di servizi;
 - l. richiede e acquisisce dagli enti aderenti documenti utili alla banca dati delle buone pratiche;
 - m. assicura l'aggiornamento del sito web dedicato all'Associazione;
 - n. gestisce l'attività promozionale e di comunicazione dell'Associazione;
 - o. promuove l'organizzazione di iniziative, attività ed eventi;
 - p. redige, per ogni ente aderente, la relazione annuale sugli indicatori e sui risultati.
 - q. redige o nomina dei responsabili per pianificazione del monitoraggio, l'aggiornamento dei dati, dei questionari compilati e la produzione dei Rapporti di Sostenibilità per ogni ente aderente;
4. Al Direttore generale compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del budget di previsione e rivalutato ogni 3 (tre) anni secondo l'andamento dell'inflazione.
5. Il Direttore dura in carica 5 anni con incarico rinnovabile.

CAPO IV – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 24 – Libri sociali

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 25 – Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
3. Indipendentemente dalla redazione del bilancio d'esercizio, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO V – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 26 – Fondo patrimoniale

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b. dai contributi dei privati;
 - c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 - j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ARTICOLO 27 – Avanzi e utili

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPO VI – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28- Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 – Norma di rimando

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Lo Statuto dell'Associazione è stato modificato e approvato all'unanimità dall'Assemblea Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili riunitasi l'8 e 9 aprile 2026 a Roma, presso il Museo dell'Ara Pacis.